

Spett.le Segreteria della Commissione Finanze e tesoro
Senato della Repubblica
Alla C.A. Presidente Commissione Finanze e tesoro
Mauro Maria Marino

tel. 06-67062803-4679-4680
Fax 06 67063662
P.zza Madama - ROMA
E-mail: 6CommCu@senato.it

Roma, 21/07/2014
Prot. 117_2014


Oggetto: Invio Testo intervento audizione 22/07 p.v.

Si inoltra il testo dell'intervento (**All.1 117_14**) da sottoporre agli onorevoli Senatori relativo all'audizione che si terrà martedì 22 luglio 2014, ore 14,30, all'audizione davanti alla Commissione Finanze e tesoro del Senato sull'Atto del Governo n. 99 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali", nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco, nonché i nominativi dei partecipanti e le relative qualifiche:

Valeriano Canepari Coordinatore della Consulta Nazionale dei CAF
Mauro Soldini Presidente Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Giovanni Angileri Presidente Caf UIL

Cordiali Saluti

Il Coordinatore Consulta Nazionale CAF
(Valeriano Canepari)



Allegati:
All.117_14: "testo intervento audizione "

OSSERVAZIONI AL PROVVEDIMENTO

Premesso che la Consulta dei Caf condivide il progetto nelle sue linee generali e che è attivo un canale di confronto e collaborazione con l'Agenzia delle Entrate su tutte le problematiche operative legate alla gestione del nuovo Modello 730, con questa nota si vogliono richiamare alcuni aspetti specifici del Decreto per i quali chiediamo una modifica.

Innanzitutto una premessa: vista la complessità e vastità dell'operazione che ci si appresta a realizzare, riteniamo che un approccio più sperimentale e gradualista sarebbe stato preferibile rispetto alla scelta di fare tutto e subito. Si sarebbe potuta ad esempio avviare una sperimentazione nel 2015 in alcune aree territoriali o regionali o categoriali (i pensionati) e l'anno successivo il sistema sarebbe andato a regime senza il rischio di errori e difficoltà eccessive per i soggetti coinvolti.

A fronte della diversa scelta operata, di seguito presentiamo alcune proposte di modifica/integrazione del provvedimento, con l'obiettivo di renderlo più aderente alla realtà che dovrà gestire e superarne alcuni limiti.

1 Art.1 comma 1 e Art. 4 comma 2 lettera c)

- I Caf hanno segnalato la necessità di garantire un arco temporale di almeno 3 mesi per la campagna fiscale (rispetto ai circa 4 attuali di lavoro), durante i quali garantire l'assistenza ai milioni di contribuenti che si rivolgono e continueranno a rivolgersi ai Caf per ricevere assistenza. Rispetto al testo attuale del Decreto, chiediamo vengano inserite almeno due ulteriori settimane all'inizio o alla fine del periodo di attività, in particolare riteniamo sia indispensabile prolungare il tempo a disposizione nel primo anno di avvio del nuovo processo.
- Andranno verificate puntualmente nel corso dell'attività le eventuali difficoltà che si manifesteranno, per valutare eventuali ulteriori dilazioni dal momento che si affronta una fase del tutto diversa, complessa e che coinvolge una platea molto estesa di contribuenti.

2 Art.1 comma 2

- In relazione a quanto sopra accennato, chiediamo che nell'ambito della Commissione di monitoraggio siano presenti anche rappresentanti dei CAF, per seguire e gestire nel modo migliore l'attuazione di un cambiamento così radicale, che - ribadiamo - avrebbe forse richiesto una fase di attuazione pluriennale con una prima parziale sperimentazione. La commissione di monitoraggio con la partecipazione del CAF potrebbe di volta in volta suggerire correttivi per evitare difficoltà ai contribuenti alla Pubblica Amministrazione e agli intermediari.

3 Art. 4 comma 4

- Vista l'esigua platea di contribuenti che dovrebbero presentare la dichiarazione con scadenza al 31/05, suggeriamo sia utile uniformare la presentazione in una unica data per tutti i contribuenti. Riteniamo infatti che all'interno di un processo di modifica nuovo e complesso come quello predisposto, stabilire due date diverse per la presentazione del Modello 730 generi ulteriore complessità anziché semplificazione.

4 art. 6 Comma 1 lettera a)

- Il merito alle modalità sanzionatorie previste nel testo, riteniamo vadano fatte alcune considerazioni:
- Riteniamo che la predisposizione di una eventuale dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, debba portare ad una attenuazione della sanzione nei confronti del CAF e/o del professionista che ha apposto il visto di conformità. Si chiede che per questa fattispecie vengano applicate le stesse norme e sanzioni previste per il contribuente che si ravvede e contestualmente venga soppressa la sanzione prevista per la trasmissione delle dichiarazioni rettificative oltre il termine di scadenza.
- Il comma 3 - quater prevede che in caso di visto infedele, a fronte del pagamento dell'imposta entro 30 giorni, la sanzione passi dal 30% al 20%. Chiediamo che tale riduzione passi al 10% (definizione agevolata art. 16 D.Lgs. n 472/1997).

- Da ultimo, ci pare di dubbia sostenibilità giuridica e costituzionale la proposta di sanzionare il CAF in caso di visto di conformità infedele che generi un errore nella dichiarazione. L'ipotesi di far pagare l'imposta a carico del contribuente ad un soggetto terzo, il Caf, potrebbe infatti indurre a comportamenti di dubbia correttezza da parte dei contribuenti, consapevoli che una volta consegnata la dichiarazione al Caf non sarebbero mai più sanzionabili per quella dichiarazione dei redditi.
- Sulla base di stime desunte dai dati storici e a fronte della probabilità di maggiori comportamenti scorretti che la stessa modalità sanzionatoria potrebbe incentivare, questa proposta risulta economicamente insostenibile da parte dei Caf. Da un lato, ad oggi sussiste il fondato rischio che le attuali coperture assicurative non prevedano questa nuova fattispecie, dall'altro è invece del tutto evidente come non ci sia proporzione fra compenso corrisposto per l'elaborazione, controllo e trasmissione del Modello (€ 14) e la sanzione irrogata, che possiamo stimare di 650 € euro in media.

Ci soffermiamo ancora sul tema della sanzione che per noi è pregiudiziale e pregiudizievole.

Chiediamo che non sia in carico al Caf il pagamento dell'imposta che spetta al contribuente e quindi chiediamo si lasci invariato l'attuale sistema, anche a fronte del fatto che nel 2015 la soluzione adottata avrà un carattere di sperimentazione. In alternativa si chiede una riduzione della sanzione e degli altri oneri che in caso di errore gravano sul Caf.

Si chiede inoltre un aumento del compenso per i Caf che, a fronte dei risparmi ottenuti dall'Agenzia delle Entrate e dallo Stato già nel 2015, e che saranno maggiori negli anni successivi, possa rendere sostenibile i nuovi e maggiori costi che graveranno su di loro nel futuro.

5 art. 7

Si chiede che il Decreto Ministeriale che determinerà i compensi debba essere approvato dal Ministero contemporaneamente al Decreto Legislativo; non possiamo oggi ragionare su nuove modalità organizzative e conseguenti

assetto occupazionali, nuove sanzioni, nuovi costi e oneri a nostro carico, senza poter programmare l'attività anche in ordine ai ricavi provenienti dai compensi ministeriali futuri.

Per altro si segnala la necessità di un chiarimento sulla cosiddetta "rimodulazione delle misure dei compensi" a fronte dei "diversi adempimenti posti a carico dei Caf e dei Professionisti" come recita l'art. 7.

Infatti, la citazione dell'art. 38 c.1 Dlgs n.241/97 prevede la rimodulazione dei compensi secondo le fasi oggi previste e cioè: verifica della conformità dei dati, consegna al contribuente della dichiarazione elaborata, comunicazione ai sostituti, invio all'Agenzia.

Fermo restando che questi criteri non tengono già conto dei maggiori costi determinati dal recente obbligo di conservazione dei documenti e dalla gestione della responsabilità risarcitoria diretta da parte del CAF, la nostra interpretazione è rivolta invece alle nuove e diverse tipologie di attività che gli stessi intermediari dovranno svolgere a fronte delle dichiarazioni precompilate fornite dall'Agenzia e cioè della opportunità o meno di modificarne i dati contenuti e/o integrarle. Ne consegue che per poter chiarire la questione, vada modificata la lettera, cassando *"previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

- 6 Dall'esame del provvedimento e con riferimento al titolo dello stesso, risulta che esso viene emanato ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge delega e che proprio l'art 7 della legge delega prevede che i Caf forniscano "adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzative". Di queste disposizioni non si trovano tracce o riferimenti nel provvedimento in esame. Si chiede se anche questa lacuna non vada colmata per far sì che i Caf possano ragionare sul loro futuro avendo presenti tutti gli elementi che li riguardano e non che questi vengano adottati in fasi diverse e a ridosso dell'avvio dell'attività. A questo proposito segnaliamo che i Caf hanno già formulato all'Agenzia delle Entrate una serie di proposte in merito alla attuazione di quanto previsto dall'art 7 citato.

7 Facciamo presente che a nostro parere il decreto deve prevedere che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia siano individuati gli elementi che il Caf deve considerare ai fini della corretta apposizione del visto di conformità.

8 Contenzioso tributario

Ferma restando la necessità di normare il ruolo dei CAF e la loro rappresentanza nel sistema del Contenzioso tributario, vista l'innovazione del regime sanzionatorio, si chiede che venga inserita nel Decreto - con riferimento alle indicazioni contenute nell'articolo 10 delle Delega Fiscale - la possibilità che i CAF possano assistere anche i contribuenti nella fase del Contenzioso riferita alla mediazione su importi minori, non solo per quanto concerne la dichiarazione dei redditi - quindi l'IRPEF - ma anche per tutti i tributi locali.

9 Un ultimo punto sul quale vogliamo richiamare l'attenzione riguarda un potenziale abuso che si potrebbe determinare a seguito delle nuove modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni. Riteniamo ci sia un rischio concreto che alcune persone approfittino delle difficoltà informatiche e scarse conoscenze sulla nuova procedura di tanti contribuenti e chiedano per loro conto il Pin di accesso ai dati elaborando il Modello come se fosse il contribuente stesso a farlo, e non un intermediario, facendosi pagare un compenso per questa attività. Riteniamo necessario inibire questa possibilità fraudolenta, che danneggerebbe tanto il contribuente quanto chi questa attività la svolge correttamente. Sugeriamo l'adozione di un sistema di tracciatura della connessione informatica, in modo da segnalare chi da un determinato punto di accesso (tramite protocollo Ip per esempio) richiede un numero di pin superiore a quello che possiamo valutare "congruo", tenendo conto e preservando la possibilità di gestire le pratiche per familiari ecc. e stabilendo quindi una soglia ragionevole oltre la quale è fondato il sospetto di una attività illecita.